

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 197

38° anno

22 agosto 1995

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2014/95 della Commissione, del 18 agosto 1995, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2015/95 della Commissione, del 21 agosto 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 762/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione e il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari** 2
- Regolamento (CE) n. 2016/95 della Commissione, del 21 agosto 1995, relativo alla vendita dei residui di olio d'oliva detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 2017/95 della Commissione, del 21 agosto 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1941/95 recante apertura e modalità di applicazione, per il secondo semestre 1995, dei contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dall'Ungheria** 5
- Regolamento (CE) n. 2018/95 della Commissione, del 21 agosto 1995, che stabilisce i quantitativi disponibili per i quali domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, e la Romania possono essere presentate dal 1° al 10 settembre 1995 6
- Regolamento (CE) n. 2019/95 della Commissione, del 21 agosto 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8
- Regolamento (CE) n. 2020/95 della Commissione, del 21 agosto 1995, che fissa l'importo dell'integrazione del cotone per la campagna 1995/1996 10

Regolamento (CE) n. 2021/95 della Commissione, del 21 agosto 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	12
★ Direttiva 95/38/CE del Consiglio, del 17 luglio 1995, che modifica gli allegati I e II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che fissa un primo elenco di quantità massima	14
★ Direttiva 95/39/CE del Consiglio, del 17 luglio 1995, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassiti sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale	29

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2014/95 DELLA COMMISSIONE**del 18 agosto 1995****relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3362/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1995 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 746/95⁽³⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il

contingente assegnato per il 1995; che la Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 25 luglio 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1995.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 25 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1995.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 74 dell'1. 4. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2015/95 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 1995**

che modifica il regolamento (CE) n. 762/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione e il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari⁽³⁾ (di seguito denominato «sistema integrato»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che è permesso computare nell'ambito del ritiro obbligatorio dalla produzione le terre ammissibili al regime dei seminativi che sono messe a riposo in virtù del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽⁵⁾ e del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo⁽⁶⁾; che, per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori, la disposizione concernente l'assimilazione di alcune terre messe a riposo deve essere ampliata in modo da comprendere le terre messe a riposo che rientrano nel campo d'applicazione di questi due regolamenti in seguito a domanda presentata ai sensi dell'uno o dell'altro regolamento a partire dal 28 giugno 1995; che occorre non applicare alle superfici in causa alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95, che sono incompatibili con le esigenze dei due regolamenti suindicati;

considerando che tali cambiamenti cominceranno ad applicarsi al ritiro di seminativi effettuato per la campagna di commercializzazione 1996/1997;

considerando che nel quadro dell'applicazione del sistema integrato occorre dichiarare separatamente le particelle

ritirate dalla produzione sia per motivi di protezione dell'ambiente, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92, sia a fini di imboscamento, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92, le quali sono oggetto di una detrazione nell'ambito del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92; che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/95⁽⁹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1664/95, prevede la concessione in Portogallo di aiuti diretti all'ettaro per alcuni cereali durante un periodo transitorio;

considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 la compensazione per l'obbligo di messa a riposo dei seminativi tiene conto di tali aiuti; che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 762/94 fa riferimento, per errore, unicamente al ritiro obbligatorio fondato sulla rotazione; che occorre far riferimento anche alle altre forme di ritiro obbligatorio;

considerando che il regolamento (CE) n. 2990/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, recante deroga, per quanto riguarda l'obbligo di messa a riposo per la campagna 1995/1996, al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹¹⁾, prevede una deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1765/92 per quanto riguarda l'obbligo di messa a riposo per la campagna di commercializzazione 1995/1996 e fissa al 12 % l'obbligo di ritiro basato sulla rotazione; che il regolamento suddetto è stato pubblicato nel mese di dicembre 1994; che i produttori portoghesi hanno seminato le colture invernali in base alla legislazione allora vigente, che fissava al 15 % l'obbligo di messa a riposo nel caso fosse basato sulla rotazione e al 20 % per le altre forme di ritiro dalla produzione, ritenendo che l'aiuto diretto sarebbe stato versato per tutte le terre messe a riposo; che, tenuto conto delle legittime aspettative dei produttori portoghesi,

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

⁽⁶⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

⁽⁹⁾ GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 27.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

⁽¹¹⁾ GU n. L 316 del 9. 12. 1994, pag. 1.

è il caso di concedere a questi ultimi, per la campagna 1995/1996, l'aiuto diretto per la superficie di terre messe a riposo che supera la superficie del ritiro obbligatorio, limitatamente al 15 % nel caso del ritiro basato sulla rotazione e al 20 % per le altre forme di ritiro;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 762/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 762/94 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, le superfici precedentemente ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti (CEE) n. 2328/91 e (CEE) n. 1765/92 e quelle ritirate a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 o imboschite a norma del regolamento (CEE) n. 2080/92 in seguito a domanda presentata a norma dell'uno o dell'altro di questi due regolamenti a partire dal 28 giugno 1995, sono assimilate a superfici effettivamente coltivate, salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento.»

2. All'articolo 3:

a) il testo del paragrafo 2 è completato dalla frase seguente:

«Queste disposizioni non si applicano tuttavia alle superfici ritirate dalla produzione nel quadro del regolamento (CEE) n. 2078/92 o del regolamento (CEE) n. 2080/92 computate nell'ambito del ritiro obbligatorio dalla produzione, qualora risultino

incompatibili con le esigenze ambientali o di imboschimento contenute in questi due regolamenti.»

b) Il paragrafo 5 è soppresso.

3. L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8»

Per quanto riguarda il Portogallo, la compensazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 per il ritiro di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo è maggiorata degli importi indicati in allegato. Per il finanziamento di tale maggiorazione si applica l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/90.

Tuttavia, per la campagna 1995/1996, la compensazione per la superficie ritirata dalla produzione che supera la superficie corrispondente al ritiro obbligatorio è maggiorata degli importi indicati in allegato, entro i limiti del 15 % per il ritiro effettuato in regime di rotazione e del 20 % per le altre forme di ritiro.»

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3887/92, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«Tuttavia vanno dichiarate separatamente le utilizzazioni seguenti:

- produzione di foraggi da disidratare, sia mediante essiccazione artificiale che al sole, di cui al regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio (*),
- ritiro dei seminativi dalla produzione a fini ambientali e di imboschimento ai sensi, rispettivamente, dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CEE) n. 2080/92, detratti dall'obbligo di messa a riposo.

(*) GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2016/95 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 1995****relativo alla vendita dei residui di olio d'oliva detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, nonché dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, dispone che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento abbia luogo mediante gara, a meno che situazioni particolari rendano necessario il ricorso ad altre procedure;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento possono vendere l'olio d'oliva da essi detenuto soltanto previa adozione — secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE — di apposito regolamento;

considerando che, a seguito delle vendite di olio d'oliva mediante gara effettuate dall'organismo d'intervento spagnolo, è rimasta in deposito presso tale organismo una certa quantità di residui dei fondi delle vasche; che tali residui contengono una percentuale più o meno elevata di olio; che, ai fini di una corretta gestione degli oli d'oliva acquistati dall'organismo d'intervento, occorre disporre la vendita;

considerando che, per motivi commerciali connessi in particolare al fatto che, per il prodotto in causa, non

esistono né un mercato né quotazioni precise, non è possibile prevedere la vendita del prodotto stesso secondo la procedura di gara precedentemente adottata per l'olio d'oliva; che è pertanto opportuno che l'organismo d'intervento spagnolo venda il prodotto alle migliori condizioni offerte dal mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento spagnolo «Servicio Nacional de Productos Agrarios», in appresso denominato SENPA, vende alle migliori condizioni 209 t di residui d'olio d'oliva in suo possesso, provenienti dagli interventi sul mercato dell'olio d'oliva effettuati fino al 31 marzo 1995.
2. L'avviso di messa in vendita è esposto presso la sede del SENPA, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid, almeno 10 giorni prima della data prevista per la vendita.
3. La vendita del prodotto di cui al paragrafo 1 deve aver luogo prima del 15 settembre 1995. La consegna del prodotto venduto deve essere effettuata prima del 15 novembre 1995.
4. Il SENPA comunica alla Commissione i risultati della vendita nel più breve termine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 2017/95 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 1995**

che modifica il regolamento (CE) n. 1941/95 recante apertura e modalità di applicazione, per il secondo semestre 1995, dei contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dall'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per

l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1941/95 della Commissione ⁽⁸⁾ potrebbe dare adito a confusione; che è necessario chiarirne il testo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1941/95 è modificato come segue:

- « d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nelle caselle 7 e 8, l'indicazione dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 2018/95 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 1995**

che stabilisce i quantitativi disponibili per i quali domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, e la Romania possono essere presentate dal 1° al 10 settembre 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione ⁽¹⁾ che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione ⁽³⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/95, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi

disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 settembre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi disponibili per le domande presentate tra il 1° e il 10 settembre 1995 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1995.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995
1	1 074,50
2	272,50
4	7 183,00
7	2 100,00
8	512,50
9	512,50
10	662,00
11	145,00
12	459,90
14	1 750,00
15	2 175,00
16	700,00
17	750,00
18	110,00
19	124,25
21	618,75
22	415,63
23	1 105,00
24	125,00
25	2 335,00
26	131,25
27	945,00
28	141,00
30	625,00
31	275,00
32	345,00
33	225,00
34	1 215,00
35	70,00
36	490,00
37	38,12
38	173,39
39	836,80
40	135,97
43	546,10

REGOLAMENTO (CE) N. 2019/95 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 agosto 1995, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ecu/100 kg)			(ecu/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	44,6	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	512	186,0
	060	80,2		600	82,0
	066	41,7		624	100,0
	068	32,4		999	114,9
	204	50,9		039	79,3
	212	117,9		064	81,0
	624	75,0		388	61,1
	999	63,2		400	59,3
	052	50,1		508	68,4
	053	166,9		512	62,1
0707 00 25	060	61,0	0808 20 57	524	53,0
	066	53,8		528	44,7
	068	60,4		800	96,4
	204	49,1		804	81,2
	624	207,3		999	68,7
	999	92,7		052	70,0
	052	55,6		388	38,9
	204	77,5		512	89,7
0709 90 79	624	196,3	0809 30 41, 0809 30 49	528	54,0
	999	109,8		800	55,8
0805 30 30	388	45,8		804	64,8
	512	77,7		999	62,2
	524	65,7		052	56,5
	528	59,5		220	121,8
	600	54,7		624	106,8
	624	78,0		999	95,0
	999	63,6		064	71,3
	052	98,1		066	62,1
0806 10 40	220	110,8	0809 40 30	624	152,8
	400	95,1		999	95,4
	412	132,4			

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 2020/95 DELLA COMMISSIONE
del 21 agosto 1995
che fissa l'importo dell'integrazione del cotone per la campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di integrazione per il cotone e che abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1554/95, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, deve essere concessa un'integrazione per il cotone non sgranato raccolto nella Comunità;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo di obiettivo del cotone non sgranato per la campagna 1995/1996 è fissato al paragrafo 8 del succitato protocollo n. 4;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terza frase del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di integrazione per il cotone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/93⁽⁴⁾, può essere presentata una domanda di integrazione per il cotone a partire dal 1° giugno 1995 per la campagna 1995/1996; che è quindi opportuno fissare l'importo dell'integrazione applicabile nel corso di tale campagna;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95, le integrazioni per il cotone per la campagna 1995/1996 sono adattate, da un lato, applicando la riduzione fissata tenendo conto del superamento

prevedibile del quantitativo massimo garantito e dei quantitativi nazionali garantiti ivi fissati e, d'altro lato, tenendo conto della disponibilità finanziaria connessa all'applicazione di tale riduzione; che, tenendo conto di tali condizioni, l'importo dell'integrazione è stato calcolato in via provvisoria in base ad una riduzione provvisoria complessiva di 18,284 ECU/100 kg per la Grecia e senza riduzione per la Spagna;

considerando che il regolamento (CE) n. 1554/95 contiene alcune modifiche del metodo di determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, che si applicano alla campagna 1995/1996; che, in attesa dell'adozione, da parte della Commissione, delle modalità di applicazione che permettano l'attuazione del nuovo metodo, occorre applicare le disposizioni previste all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/95, secondo le modalità rammentate nel regolamento (CE) n. 1234/95 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1583/95⁽⁸⁾, che, dopo l'adozione delle nuove modalità di applicazione, l'importo dell'integrazione dovrà essere sostituito da un importo calcolato conformemente alle nuove disposizioni applicabili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato, per la campagna 1995/1996, a:

- 73,028 ECU/100 kg per la Spagna,
- 54,744 ECU/100 kg per la Grecia.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione sarà sostituito con efficacia a decorrere dal 22 agosto 1995 per tener conto delle conseguenze del sistema degli stabilizzatori, nonché degli adattamenti del regime di integrazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 79.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2021/95 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 1995****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per
taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione,
del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per
l'importazione di prodotti del settore dello zucchero
diversi dalle melasse⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, para-
grafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e
dei dazi addizionali applicabili all'importazione di
zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi
sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della
Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2006/95⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n.
1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende
necessario modificare gli importi attualmente in vigore
conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili
all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 195 del 18. 8. 1995, pag. 24.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 21 agosto 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	25,60	3,61
1701 11 90 ⁽¹⁾	25,60	8,73
1701 12 10 ⁽¹⁾	25,60	3,47
1701 12 90 ⁽¹⁾	25,60	8,30
1701 91 00 ⁽²⁾	34,28	8,09
1701 99 10 ⁽²⁾	34,28	4,05
1701 99 90 ⁽²⁾	34,28	4,05
1702 90 99 ⁽³⁾	0,34	0,32

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVA 95/38/CE DEL CONSIGLIO**del 17 luglio 1995**

che modifica gli allegati I e II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che fissa un primo elenco di quantità massima

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro della direttiva 90/642/CEE, la Commissione è stata incaricata di approntare l'elenco di residui di antiparassitari e le loro quantità massime che dovrà essere approvato dal Consiglio;

considerando che nei prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, si possono ritrovare residui di antiparassitari in conseguenza delle prassi agricole; che occorre tener conto di dati riguardanti sia le utilizzazioni autorizzate di antiparassitari sia le sperimentazioni controllate;

considerando che, onde meglio valutare e controllare l'assunzione massima potenziale di residui antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare simultaneamente, quando appropriato, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che queste quantità corrispondono alle quantità minime necessarie per una lotta antiparassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità dei residui sia la più bassa possibile e sia accettabile del punto di vista tossicologico;

considerando che è ormai opportuno fissare le quantità massime, nei prodotti di origine vegetale, di alcuni antiparassitari, in particolare il metidation, il metomil, il tiocarb, l'amitraz, il pirimifosmetile, l'aldicarb, il tiabendazolo; che tuttavia non è possibile fissare le quantità massime di residui di antiparassitari per tutte le combinazioni di residui di antiparassitari e di prodotti, poiché mancano dati sufficienti al riguardo;

considerando che, per quanto riguarda il tiabendazolo, i dati disponibili sono insufficienti per stabilire, conformemente alle norme correnti, una quantità massima di

residui per gli agrumi; considerando tuttavia che il tiabendazolo è stato incluso nell'elenco delle sostanze contemplate dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione⁽²⁾ e fa parte della prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽³⁾; che un elemento importante di tale programma sarà la fissazione delle quantità massime quando tali sostanze sono utilizzate come prodotti fitosanitari;

considerando che certi residui di antiparassitari possono essere presenti in particolare nelle spezie che devono poter essere controllate; che occorre modificare l'allegato I della direttiva 90/642/CEE in modo da inserire le spezie nell'elenco dei gruppi di prodotti cui sono applicabili le quantità massime di residui;

considerando che si ritiene necessario stabilire percentuali massime di residui di antiparassitari nelle spezie soltanto per taluni prodotti, tenuto conto della tossicità dei loro residui e delle loro modalità di utilizzazione;

considerando, tuttavia, che alla luce delle norme attuali non sono disponibili dati sufficienti per fissare le quantità massime di residui di antiparassitari per talune combinazioni di residui di antiparassitari e di prodotti; che per questi casi sarebbe quindi giustificato prevedere un periodo di tempo non superiore a quattro anni per ottenere i dati necessari; che pertanto in base a tali dati dovranno essere fissate le quantità massime entro il 1° luglio 2000; che la mancata presentazione di dati soddisfacenti comporterà di norma la fissazione di quantità al limite appropriato di determinazione; che entro un anno dall'adozione della presente direttiva devono essere fornite garanzie soddisfacenti circa l'impegno di produrre i dati necessari;

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere riesaminate nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE,

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/30/CE (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 70).

⁽²⁾ GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/43/CE (GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 31).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue :

1) L'allegato I è così modificato :

• Gruppi di prodotti	Comprensivi dei prodotti seguenti	Parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentite
8. Spezie	Semi di cumino Bacche di ginepro Noci moscate Pepe nero, pepe bianco Baccelli di vaniglia Altri prodotti	Prodotto intero •

2) L'allegato II della direttiva diventa allegato II, parte A ed è così completato :

• Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Metidation	Metomil Tiodicarb Residuo : somma di metomil e di tiodicarb espressa come metomil	Amitraz — Residuo : somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina espressa come amitraz
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri addizionati ; frutta a guscio			
i) AGRUMI	2	(b)	
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			
Arance			1
Pomeli			
Altri			(a)
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di acagiù			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci del Queensland			
Noci di Pecan			

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Metidation	Metomil Tiodicarb Residuo: somma di metomil e di tiodicarb espressa come metomil	Amitraz — Residuo: somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina espressa come amitraz
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
Altri			
iii) POMACEE	0,3		1
Mele		1	
Pere		(b)	
Cotogne			
Altre		0,05 (*)	
iv) DRUPACEE		(b)	
Albicocche			
Ciliege	(a)		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)			1
Prugne			
Altre	0,2		(a)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA			
a) <i>Uve da tavola e da vino</i>	0,5	3	(a)
Uve da tavola			
Uve da vino			
b) <i>Fragole</i> (escluse le fragole selvatiche)	0,02 (*)	0,05 (*)	(a)
c) <i>Frutti di piante arbustive</i> (escluse le selvatiche)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
More			
More di rovo			
More-lamponi			
Lamponi			
Altri			
d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i> (escluse le selvatiche)	0,02 (*)		
Mirtilli neri (frutti della specie <i>Vaccinium myrtillus</i>)			
Mirtilli rossi			
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		(b)	(a)
Uva spina			
Altri		0,05 (*)	0,02 (*)
e) <i>Bacche e frutti selvatici</i>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
vi) FRUTTA VARIA			0,02 (*)
Avocadi			
Banane			
Datteri			
Fichi			

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Metidation	Metomil Tiodicarb Residuo : somma di metomil e di tiodicarb espressa come metomil	Amitraz — Residuo : somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilnilina espressa come amitraz
Kiwi			
Kumquat			
Licci			
Manghi			
Olive	1	(b)	
Passiflore			
Ananassi			
Melograne			
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi :			
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,02 (*)		0,02 (*)
Barbabietole			
Carote			
Sedani rapa			
Rafano			
Topinambur			
Pastinaca			
Prezzemolo a grossa radice			
Ravanelli		0,5 (*)	
Salsefrica			
Patate dolci			
Rutabaga			
Rape			
Ignose			
Altri		0,05 (*)	
ii) ORTAGGI A BULBO		0,05 (*)	0,02 (*)
Agli			
Cipolle	(a)		
Scalogni	(a)		
Cipolline			
Altri	0,02 (*)		
iii) ORTAGGI A FRUTTO			
a) <i>Solanacee</i>	0,02 (*)	(b)	
Pomodori			0,5
Peperoni			
Melanzane			
Altri			(a)
b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,02 (*)		(a)
Cetrioli		(b)	
Cetriolini			
Zucchine		(b)	
Altri		0,05 (*)	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Metidation	Metomil Tiodicarb Residuo: somma di metomil e di tiodicarb espressa come metomil	Amitraz — Residuo: somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina espressa come amitraz
c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	0,02 (*)	0,2	(a)
Meloni			
Zucche			
Cocomeri			
Altri			
d) <i>Mais dolce</i>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
iv) CAVOLI			
a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	0,02 (*)	(b)	0,02 (*)
Cavoli broccoli			
Cavolfiori			
Altri			
b) <i>Cavoli a testa</i>	0,02 (*)	(b)	0,02 (*)
Cavoli di Bruxelles			
Cavoli cappucci			
Altri			
c) <i>Cavoli a foglia</i>	0,02 (*)	(b)	0,02 (*)
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
d) <i>Cavoli-rapa</i>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE			
a) <i>Lattughe e simili</i>	0,02 (*)	(b)	0,02 (*)
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altri			
b) <i>Spinaci e simili</i>	0,02 (*)	2	0,02 (*)
Bietola da foglia e da costa			
c) <i>Crescione acquatico</i>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
d) <i>Witloof</i>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
e) <i>Erbe fresche</i>	0,02 (*)	(b)	0,02 (*)
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altri			

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Metidation	Metomil Tiodicarb Residuo: somma di metomil e di tiodicarb espressa come metomil	Amitraz — Residuo: somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina espressa come amitraz
vi) LEGUMI FRESCHI	0,02 (*)		0,02 (*)
Fagioli (con baccello)		(b)	
Fagioli (senza baccello)			
Piselli (con baccello)		(b)	
Piselli (senza baccello)			
Altri		0,05 (*)	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)			0,02 (*)
Asparagi			
Cardi			
Sedani			
Finocchi		(b)	
Carciofi		(b)	
Porri	(a)		
Rabarbaro			
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	
viii) FUNGHI	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Funghi coltivati			
Funghi selvatici			
3. Legumi da granella	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altri			
4. Semi oleosi			
Semi di lino			
Semi di arachide			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole (con guscio)			
Semi di girasole (senza guscio)			
Semi di colza	0,05 (*)		
Semi di soia		0,2	
Senape			
Semi di cotone	(a)	0,5	(a)
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
5. Patate	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Patate precoci			
Patate tardive			
6. Tè (tè nero ottenuto da foglie di Camellia sinensis)	(b)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	3	10	50

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Pirimifos metile	Aldicarb : residuo somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa come aldicarb
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri addizionati ; frutta a guscio		
i) AGRUMI		0,2
Pompelmi		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	2	
Arance		
Pomeli		
Altri	1	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		
Mandorle	(b)	
Noci del Brasile		
Noci di acagiù		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole	(b)	
Noci del Queensland		(b)
Noci di Pecan		0,2
Pinoli		
Pistacchi	(b)	
Noci comuni	(b)	
Altri	0,05 (*)	0,05 (*)
iii) POMACEE	(b)	0,05 (*)
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altre		
iv) DRUPACEE	(b)	0,05 (*)
Albicocche		
Ciliege		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		
Prugne		
Altre		
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		
a) Uve da tavola e da vino	(b)	0,05 (*)
Uve da tavola		
Uve da vino		
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	(b)	(b)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	0,05 (*)	0,05 (*)
More		
More di rovo		
More-lamponi		
Lamponi		
Altri		

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Pirimifos metile	Aldicarb: residuo somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa come aldicarb
d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i> (escluse le selvatiche)	0,05 (*)	0,05 (*)
Mirtilli neri (frutti della specie <i>Vaccinium myrtillus</i>)		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
Uva spina		
Altri		
e) <i>Bacche e frutti selvatici</i>	0,05 (*)	0,05 (*)
vi) FRUTTA VARIA		
Avocadi		
Banane		(b)
Datteri		
Fichi		
Kiwi	2	
Kumquat		
Licci		
Manghi		
Olive	(b)	
Passiflore		
Ananassi		
Melograne		
Altri	0,05 (*)	0,05 (*)
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi:		
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO		
Barbabietole		(b)
Carote	1	(b)
Sedani rapa		
Rafano		
Topinambur		
Pastinaca		
Prezzemolo a grossa radice		(b)
Ravanelli		
Salsefrica		
Patate dolci		
Rutabaga		
Rape		
Igname		
Altri	0,05 (*)	0,05 (*)
ii) ORTAGGI A BULBO	(b)	0,05 (*)
Agli		
Cipolle		
Scalogni		
Cipolline		
Altri		
iii) ORTAGGI A FRUTTO		
a) <i>Solanacee</i>	(b)	
Pomodori		(b)
Peperoni		(b)
Melanzane		(b)
Altri		0,05 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Pirimifos metile	Aldicarb : residuo somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa come aldicarb
b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	(b)	0,05 (*)
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altri		
c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	(b)	0,05 (*)
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altri		
d) <i>Mais dolce</i>	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) CAVOLI		
a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	1	
Cavoli broccoli		(b)
Cavolfiori		0,2
Altri		0,05 (*)
b) <i>Cavoli a testa</i>		
Cavoli di Bruxelles	2	0,2
Cavoli cappucci		(b)
Altri	(b)	0,05 (*)
c) <i>Cavoli a foglia</i>	(b)	0,05 (*)
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altri		
d) <i>Cavoli-rapa</i>	(b)	0,05 (*)
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE		
a) <i>Lattughe e simili</i>	(b)	0,05 (*)
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola		
Altri		
b) <i>Spinaci e simili</i>	(b)	0,05 (*)
Bietola da foglia e da costa		
c) <i>Crescione acquatico</i>	0,05 (*)	0,05 (*)
d) <i>Witloof</i>	0,05 (*)	0,05 (*)
e) <i>Erbe fresche</i>	(b)	0,05 (*)
Cerfoglio		
Erba cipollina		
Prezzemolo		
Foglie di sedano		
Altri		

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Primifos metile	Aldicarb : residuo somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa come aldicarb
vi) LEGUMI FRESCI		0,05 (*)
Fagioli (con baccello)		
Fagioli (senza baccello)		
Piselli (con baccello)		
Piselli (senza baccello)	0,05 (*)	
Altri	(b)	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	(b)	
Asparagi		
Cardi		
Sedani		
Finocchi		
Carciofi		
Porri		(b)
Rabarbaro		
Altri		0,05 (*)
viii) FUNGHI		0,05 (*)
Funghi coltivati	(b)	
Funghi selvatici	0,05 (*)	
3. Legumi da granello	(b)	0,05 (*)
Fagioli		
Lenticchie		
Piselli		
Altri		
4. Semi oleosi		
Semi di lino	(b)	(b)
Semi di arachide	(b)	
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole (con guscio)	(b)	
Semi di girasole (senza guscio)	(b)	
Semi di colza	(b)	(b)
Semi di soia	(b)	
Senape		
Semi di cotone	(b)	(b)
Altri	0,05 (*)	0,05 (*)
5. Patate	0,05 (*)	(b)
Patate precoci		
Patate tardive		
6. Tè (ottenuto da foglie di <i>Camellia sinensis</i>)	0,05 (*)	0,05 (*)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,05 (*)	(b)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Tiabendazolo
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri addizionati : frutta a guscio	
i) AGRUMI	6
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	
Arance	
Pomeli	
Altri	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,1 (*)
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci di Pecan	
Pinoli	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altri	
iii) POMACEE	5
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altre	
iv) DRUPACEE	
Albicocche	
Ciliege	(b)
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	
Prugne	
Altre	0,05 (*)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	
a) <i>Uve da tavola e da vino</i>	(b)
Uve da tavola	
Uve da vino	
b) <i>Fragole (escluse le fragole selvatiche)</i>	5
c) <i>Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)</i>	
More	
More di rovo	
More-lamponi	
Lamponi	(b)
Altri	0,05 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Tiabendazolo
d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i> (escluse le selvatiche)	
Mirtilli neri (frutti della specie <i>Vaccinium mirtillus</i>)	
Mirtilli rossi	
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	(b)
Uva spina	(b)
Altri	0,05 (*)
e) <i>Bacche e frutti selvatici</i>	0,05 (*)
vi) FRUTTA VARIA	
Avocadi	
Banane	3
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Licci	
Manghi	
Olive	
Passiflore	
Ananassi	
Melograne	
Altri (escluse le banane)	0,05 (*)
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi :	
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	
Barbabietole	(b)
Carote	
Sedani rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsefrica	
Patate dolci	
Rutabaga	
Rape	
Ignome	
Altri	0,05 (*)
ii) ORTAGGI A BULBO	
Agli	(b)
Cipolle	(b)
Scalogni	(b)
Cipolline	
Altri	0,05 (*)
iii) ORTAGGI A FRUTTO	
a) <i>Solanacee</i>	
Pomodori	(b)
Peperoni	(b)
Melanzane	
Altri	0,05 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Tiabendazolo
b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	
Cetrioli	(b)
Cetriolini	
Zucchine	
Altri	0,05 (*)
c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
Meloni	(b)
Zucche	
Cocomeri	(b)
Altri	0,05 (*)
d) <i>Mais dolce</i>	0,05 (*)
iv) CAVOLI	
a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
Cavoli broccoli	5
Cavolfiori	
Altri	0,05 (*)
b) <i>Cavoli a testa</i>	
Cavoli di Bruxelles	(b)
Cavoli cappucci	0,05 (*)
Altri	0,05 (*)
c) <i>Cavoli a foglia</i>	
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	
Altri	
d) <i>Cavoli-rapa</i>	0,05 (*)
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	
a) <i>Lattughe e simili</i>	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	(b)
Scarola	
Altri	0,05 (*)
b) <i>Spinaci e simili</i>	0,05 (*)
Bietola da foglia e da costa	
c) <i>Crescione acquatico</i>	0,05 (*)
d) <i>Witloof</i>	0,05 (*)
e) <i>Erbe fresche</i>	0,05 (*)
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altri	
vi) LEGUMI FRESCHI	
Fagioli (con baccello)	(b)
Fagioli (senza baccello)	(b)
Piselli (con baccello)	
Piselli (senza baccello)	
Altri	0,05 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Tiabendazolo
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	
Asparagi	(b)
Cardi	
Sedani	(b)
Finocchi	
Carciofi	
Porri	(b)
Rabarbaro	
Altri	0,05 (*)
viii) FUNGHI	
Funghi coltivati	(b)
Funghi selvatici	0,05 (*)
3. Legumi da granella	0,05 (*)
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Altri	
4. Semi oleosi	0,05 (*)
Semi di lino	
Semi di arachide	
Semi di papavero	
Semi di sesamo	
Semi di girasole (con guscio)	
Semi di girasole (senza guscio)	
Semi di colza	
Semi di soia	
Senape	
Semi di cotone	
Altri	
5. Patate	
Patate precoci	(b)
Patate tardive	5
6. Tè (tè nero ottenuto da foglie di Camellia sinensis)	0,1 (*)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*)
8. Spezie	
Semi di cumino	
Bacche di ginepro	
Noci moscate	
Pepe nero, pepe bianco	
Bacelli di vaniglia (prodotti interi)	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) A decorrere dal 1° luglio 2000 e salvo adozione di altre quantità si applicherà le seguenti quantità massime :

(a) 0,02 (*).

(b) 0,05 (*).

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1996.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 luglio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

DIRETTIVA 95/39/CE DEL CONSIGLIO**del 17 luglio 1995****che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassiti sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel quadro delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE la Commissione è incaricata di approntare l'elenco di residui di antiparassitari e relative quantità massime, che deve quindi essere approvato dal Consiglio;

considerando che in conseguenza delle prassi agricole in uso si possono ritrovare residui di antiparassitari nei cereali e nei prodotti alimentari di origine animale; che occorre tener conto di dati in materia relativi sia alle utilizzazioni autorizzate degli antiparassitari, sia, se del caso, alle sperimentazioni controllate e agli studi sull'alimentazione degli animali;

considerando che, onde meglio valutare e controllare l'assunzione massima potenziale di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare simultaneamente, qualora appropriato, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che queste quantità rappresentano le quantità minime che devono essere utilizzate per una lotta antipa-

rassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità di residui sia la più bassa possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico;

considerando che, alla luce del progresso tecnico e scientifico nonché delle esigenze di sanità pubblica e dell'agricoltura è opportuno modificare le direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE, aggiungendovi disposizioni relative a residui di altri antiparassitari per i cereali ed i prodotti di origine animale, in particolare il metidation, il metomil, tiodicarb, l'amitraz, il pirimifos-metile, l'aldicarb, il tiabendazolo;

considerando tuttavia che alla luce delle norme attuali non sono disponibili dati sufficienti per fissare le quantità massime di residui di antiparassitari per talune combinazioni di residui di antiparassitari e di prodotti; che per questi casi sarebbe quindi giustificato prevedere un periodo di tempo non superiore a quattro anni per ottenere i dati necessari; che, pertanto in base a tali dati dovranno essere fissate le quantità massime entro il 1° luglio 2000; che la mancata presentazione di dati soddisfacenti comporterà di norma la fissazione di quantità al limite appropriato di determinazione; che entro un anno dall'adozione della presente direttiva devono essere fornite garanzie soddisfacenti circa l'impegno di produrre i dati necessari;

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere riesaminate nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato II, parte A della direttiva 86/362/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

⁽¹⁾ GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/29/CE (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 67).

⁽²⁾ GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/29/CE (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 67).

⁽³⁾ GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)
METIDATION	0,02 (*)
METOMIL-TIODICARB	0,05 (*)
Residuo : somma di metomil e tiodicarb, espressa come metomil	
AMITRAZ	0,02 (*)
Residuo : somma di amitraz e di tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina, espressa come amitraz	
PIRIMIFOS-FETILE	5
ALDICARB	0,05 (*)
Residuo : somma di aldicarb, del suo solfossido e suo solfone, espressa come aldicarb	
TIABENDAZOLO	(a) : frumento, riso 0,05 (*) altri cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) A decorrere dal 1° luglio 2000 e salvo adozione di altre quantità si applicherà la seguente quantità massima : 0,05 (*).

Articolo 2

1. Alla parte A dell'allegato II della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari :

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
	per i grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (*) (*)	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I ; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406, conformemente a (*) (*)	per le uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 (*) (*)
METIDATION	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
PIRIMIFOS-METILE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/6 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione per il calcolo una quantità di grassi del 4 % in peso. Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 :

- aventi tenore di grassi inferiore a 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero ;
- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 2,5 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per uova e per prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore a 10 %, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (*), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

2. All'allegato II parte B della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari :

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
	per le carni, inclusi i grassi, le preparazioni di carni, le frattaglie e i grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte e i prodotti a base di latte elencati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	per le uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408
METOMIL	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
TIODICARB			
Residuo : somma di metomil e tiodicarb, espressa come metomil			
AMITRAZ	carne di pollame		0,02 (*)
Residuo : somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4, dimetilnilina, espressa come amitraz	0,02 (*)		
ALDICARB	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Residuo : somma di aldicarb, del suo solfossido e del suo solfone, espressa come aldicarb			
TIABENDAZOLO	0,1		0,1(*)
Residuo : somma di tiabendazolo e di 5-idrossitiabendazolo	(ad eccezione delle carni ed altri prodotti ovini, bovini e caprini)		

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 agosto 1996.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 luglio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA